

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XII
N. 144

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 1989

Risoluzione
sulla discriminazione dei transessuali

Annunziata il 14 novembre 1989

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le petizioni nn. 16/84 e 229/87,

vista la Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui diritti umani del 27 aprile 1977 (*G.U.* n. C 103 del 27 aprile 1987, pagina 1),

visto il preambolo dell'Atto unico europeo (*G.U.* n. L 169 del 29 giugno 1987, pagina 1), con il quale si impegna a sostenere i diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda-

tali e dalla Carta sociale europea, in particolare la libertà, l'uguaglianza e la giustizia sociale,

vista la sua risoluzione del 29 ottobre 1982 (*G.U.* n. C 304 del 22 novembre 1982, pagina 253) sul miglioramento della salvaguardia dei diritti fondamentali nella CE mediante misure legislative,

vista la risoluzione sulle discriminazioni sessuali sul luogo di lavoro (*G.U.* n. C 104 del 16 aprile 1984, pagina 46),

vista la risoluzione sulla violenza contro le donne (*G.U.* n. C 176 del 14 luglio 1986, pagina 52),

vista la relazione della commissione per le petizioni (doc. A3-16/89),

A. considerando che la procedura relativa al cambiamento di sesso dei transessuali non è ancora avviata e regolamentata in tutti gli Stati membri della Comunità o che i relativi costi non vengono assunti dall'assicurazione contro le malattie,

B. deplorando che i transessuali vengano tuttora ovunque discriminati, emarginati e, a volte, addirittura criminalizzati,

C. consapevole che il tasso di disoccupazione fra i transessuali è del 60-80 per cento durante la fase del cambiamento di sesso,

D. constatando che la transessualità costituisce un problema psicologico e medico, ma è anche un problema della società che non sa affrontare un cambiamento dei ruoli condizionati dal sesso e fissati dalle tradizioni culturali,

1. è convinto che la dignità umana e il diritto della personalità debbono comprendere anche il diritto di condurre una vita rispondente alla propria identità sessuale;

2. invita gli Stati membri a emanare disposizioni che regolino il diritto dei transessuali al cambiamento di sesso, sotto l'aspetto endocrinologico, chirurgico-plastico ed estetico e le relative procedure e vietino la loro discriminazione;

considera che tale procedura dovrebbe garantire almeno le seguenti possibilità:

a) diagnosi differenziale, sotto l'aspetto psichiatrico/psicoterapeutico, del transessualismo per favorire l'autodiagnosi,

b) periodo di consulenza: accompagnamento e sostegno psicoterapeutico; chiarimenti sul cambiamento di sesso; visite mediche,

c) trattamento ormonale/test del quotidiano, vale a dire vivere nel nuovo ruolo sessuale per almeno un anno,

d) intervento chirurgico, previa autorizzazione da parte di un organismo specifico composto da un medico specialista, uno/a psicoterapeuta ed eventualmente da un/a rappresentante nominato/a dall'interessato/a,

e) riconoscimento giuridico: cambiamento del nome; rettifica del dato riguardante il sesso sul certificato di nascita e sui documenti d'identità,

f) assistenza medica e psicoterapeutica dopo l'intervento,

3. invita il Consiglio d'Europa a emanare una convenzione per la tutela dei transessuali;

4. invita gli Stati membri a prendere le opportune misure affinché i costi del trattamento psicologico, endocrinologico, chirurgico-plastico ed estetico dei transessuali vengano rimborsati dall'assicurazione contro le malattie;

5. invita gli Stati membri a concedere il sussidio di assistenza ai transessuali che, a causa dell'adeguamento dei caratteri sessuali, hanno perso, senza colpa il lavoro e/o l'abitazione;

6. invita gli Stati membri a istituire consultori per i transessuali e a sostenere finanziariamente le loro organizzazioni;

7. invita gli Stati membri a fare opera d'informazione sui problemi dei transessuali, in particolare presso gli addetti ai servizi sociali, la polizia, i funzionari della polizia di frontiera, l'anagrafe, l'amministrazione militare e le carceri;

8. invita la Commissione e il Consiglio a precisare che le direttive comunitarie sull'equiparazione di uomini e donne sul posto di lavoro vieta anche la discriminazione dei transessuali;

9. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a predisporre documenti d'identità sui quali potrebbe essere, su richiesta, indicata, l'eventuale transessualità del titolare durante il periodo dell'adeguamento dei caratteri sessuali, documenti che sarebbero riconosciuti in tutta la Comunità;

10. invita il Consiglio e gli Stati membri a riconoscere, nel quadro dell'armonizzazione del diritto d'asilo, le persecuzioni a causa della transessualità come motivo per la concessione dello stesso;

11. invita la Commissione a mettere a disposizione, nel quadro dei suoi programmi d'intervento, stanziamenti destinati alle ricerche sulla transessualità e alla diffusione delle attuali conoscenze mediche in materia;

12. invita la Commissione a intervenire presso gli Stati membri affinché essi prevedano speciali misure per facilitare il collocamento al lavoro dei transessuali;

13. chiede di segnalare un ufficio presso la Commissione, al quale possano essere denunciati i casi di discriminazione;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Consiglio d'Europa.

ENRICO VINCI
Segretario generale

E. BARON CRESPO
Presidente